



COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del
02.09.2005

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e della legge regionale 21.03.2000 n. 15, all'interno del **mercato settimanale del LUNEDÌ MATTINA**, integrando, per quanto non previsto dalle stesse, la deliberazione consiliare per la definizione delle aree.

Art. 1 - Tipologia, luogo ed orari di svolgimento

Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge nella giornata di Lunedì, nell'area delimitata dalla planimetria allegata, dalle ore 07.30 alle ore 13.00.

Alle ore 13.30 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature oltre che da eventuali ingombri e rifiuti.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività, il mercato verrà comunque normalmente effettuato con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua, nelle quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà fissare la data anticipata di svolgimento.

Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia e come stabilito dall'art. 9 della L.R. 21.03.2000 n. 15.

Art. 2 - Dimensionamento

Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato - indicati nella planimetria allegata - occupano una superficie massima destinata ai posteggi di vendita di mq. 474, corrispondente a n. 10 posteggi per operatori commerciali e n. 01 posteggi per produttori agricoli. Essi sono così delimitati:

- n. 05 posteggi in area riservata agli articoli alimentari, di complessivi mq. 225 massimo (contrassegnati nella planimetria con colore rosso);
- n. 05 posteggi in area riservata agli articoli non alimentari di complessivi mq. 225 massimo (contrassegnati nella planimetria con colore giallo);
- n. 01 posteggio in area riservata ai produttori agricoli, di complessivi mq. 24 massimo (contrassegnati nella planimetria con colore verde).

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari dovrà essere dotata del relativo nulla-osta sanitario dell'ASL competente o, in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di specifica autorizzazione sanitaria che abiliti alla vendita.

Art. 3 – Modifiche

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza storica sul posteggio;
- b) anzianità di presenza storica sul mercato;
- e) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari e/od al tipo di attrezzature di vendita.

Art. 4— Posteggi

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo non può superare i 9 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5 metri. Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità, attinente esclusivamente le caratteristiche di vendita dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune. L'ampliamento del posteggio deve comunque essere tale da non compromettere la sicurezza all'interno del mercato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti, l'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi, che devono sempre essere distinti fisicamente.

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità decennale ed è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dai Comuni ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2000. I soggetti già concessionari di posteggio, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 5 della L.R. 15/2000, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modifica comporta la relativa rinuncia alla concessione di posteggio di cui il soggetto è titolare. Gli operatori già concessionari, non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione comunale e previa verifica delle necessarie compatibilità. Si provvederà quindi al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi sostitutivi.

Art. 6 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)

I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 08.00, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 lett. a) e b) del D.Lgs. 114/98.

L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dalle volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato al mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

I posteggi vincolati a merceologia specifica, (alimentari - non alimentari - produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetti del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

Nell'ambito del mercato:

- l'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, potrà ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante, di sua scelta tra quelli disponibili;
- il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo), produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

Art. 7 - Concessione di suolo pubblico

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati nel precedente articolo 5.

Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione dell'interessato, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia.

Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e la relativa concessione di suolo pubblico, scadrà al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio è incaricato della valutazione e dell'accoglimento delle richieste di ampliamento della superficie di posteggio entro il limite della superficie totale destinata ai posteggi di mq. 474 e nel rispetto degli standard minimi previsti dalla Regione Lombardia.

Art. 8 – Canone per la concessione del posteggio

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dell'Allegato "A" II.3 comma 1 della L.R. 15/2000, al fine di agevolare lo sviluppo delle attività commerciali, l'Amministrazione locale stabilisce di esentare totalmente il pagamento dei tributi e delle altre entrate di competenza.

Qualora sia previsto, il concessionario è tenuto al pagamento del canone corrispondente all'occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della vigente normativa.

Il mancato pagamento anche di un solo canone comporta la decadenza della concessione.

La data fissata per il pagamento del canone, se e quando dovuto, è al 31 marzo di ogni anno.

Art. 9 - Presenze sul mercato

Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa o del legale rappresentante in caso di società. Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:

- comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza
- presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione relativa.

Sulla base di quanto sopra l'Ufficio di Polizia Locale si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro.

Art. 10– Regolamentazione della circolazione veicolare

Nell'area del Mercato e nelle aree circostanti, la circolazione veicolare è regolamentata con apposita Ordinanza.

Art. 11 - Gestione del mercato

Il mercato settimanale è gestito dall'Ufficio Commercio del Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato. Il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale. Il Responsabile del procedimento, indicato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, dovrà provvedere a quanto segue:

- a) rilevazione delle presenze/assenze;
- b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
- c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
- d) compilazione del registro del mercato;
- e) relazione annuale della gestione.

Art. 12 - Funzionamento del mercato

Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) esposizione dei documenti autorizzativi;
- b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
- c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- d) ogni operatore, alla fine del mercato, dovrà lasciare il proprio posteggio, libero da ogni ingombro e/o rifiuto;
- e) è consentito l'utilizzo di apparecchi per l'ascolto di musica, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi;
- f) rispetto della superficie assegnata e obbligo di mantenere libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banche, stabilito in 1 metro;
- g) non appendere merci ai margini degli ombrelloni;
- h) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20;
- i) non occupare spazio superiore a quello consentito nella sosta dei veicoli attrezzati;
- l) è vietato depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale.
- m) è vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi, fatta salva la ferramenta per quanto riguarda la coltelleria;
- n) è vietato vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all'Art. 176 comma 1 del regolamento per l'esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635 e successive modificazioni;

Art. 13 - Posteggi per i produttori agricoli

Nell'ambito del mercato settimanale è riservato fino al massimo del 3% dei posteggi nel rispetto dell'Allegato "A" titolo III.3 comma 7 della L.R. 15/2000, quindi n. 01 posteggio ai produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 228/2001, per i generi in essa indicati, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.R. 15/2000. Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza dalla concessione di posteggio previsti per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

Non può essere assegnato più di un posteggio ad un produttore agricolo.

Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria

Nello svolgimento del mercato, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000), dai regolamenti dell'ASL territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 15 –Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti, e comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Nella comunicazione di reintestazione, il soggetto interessato od il legale rappresentante od altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/1998 per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica/atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione del subingresso con la comunicazione per la reintestazione che deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 16 Consultazione delle parti sociali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 15/2000 può essere istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche presieduta dal Sindaco o da suo delegato e composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato. La Commissione è sentita in riferimento:

- a) alla programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato di mercati, prolungamento di orari ...);
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) all'istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione del mercato;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

La nomina della Commissione viene effettuata con decreto del Sindaco. I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati. In assenza della Commissione le funzioni di cui sopra sono svolte dal responsabile del Servizio, sentite le categorie interessate.

Art. 17 - Sanzioni e sospensione dell'attività

Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 15/2000, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da un minimo di €.50,00 ad un massimo di €.500,00 che saranno applicate ai sensi della Legge 689/81. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, l'operatore di Polizia Locale intervenuto nell'accertamento può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni del Responsabile dell'Ufficio Commercio riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 18 Revoca del posteggio

La concessione del posteggio potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
- b) mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per periodo di tempo superiore a quattro mesi (18 assenze) per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- d) in caso di subentro:
 - per atto tra vivi qualora non sia comunicato l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà;
 - per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso.
- e) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari di legge od alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

Art. 19 Spostamento – soppressione e trasferimento del mercato

La soppressione del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sempre che siano a livello permanente e non temporaneo, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita l'eventuale commissione consultiva di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico, lavori pubblici od igienico-sanitario;

qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, avverrà nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva al mercato;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, anche in relazione al settore merceologico (alimentare – non alimentare);

Art. 20 Effettuazione di mercati straordinari

Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive dei mercati esistenti o di edizioni straordinarie collegate ad eventi particolari.

Nel corso dell'anno solare, non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

Le domande di effettuazione dei mercati straordinari, devono essere presentate almeno 90 giorni prima della data di svolgimento. Sulla proposta, la Giunta Comunale, sentita l'eventuale Commissione comunale di cui all'art. 16 del presente Regolamento, decide entro 30 giorni dalla presentazione e ne comunica la decisione entro i successivi 30 giorni agli operatori.

Art. 21 Rinvio alle disposizioni di Legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 114/1998, alla L.R. 15/2000 ed alle direttive della Regione Lombardia in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Art. 22 Abrogazione

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.